

**LEGGE 15 GIUGNO 1931, N. 889.**  
Riordinamento dell'istruzione media tecnica.

(G.U. 17 luglio 1931, n. 163)

**CAPO I - DEI FINI E DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA**

**ART. 1.**

L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della nazione e viene impartita:

*1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;*

*2° nelle scuole tecniche;*

*3° nelle scuole professionali femminili;*

*4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;*

*5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).*

Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: "scuole ed istituti di istruzione tecnica".

**ART. 2.**

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.

Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

**ART. 3.**

Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono regi, allorchè come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

Il ministro per l'educazione nazionale può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facoltà compete anche al ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa contabile.

Ciascuna regia scuola o regio istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai consigli di amministrazione.

(Omissis) [1].

**ART. 4.**

Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.

**ART. 5.**

La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze

dell'attività cui la scuola è indirizzata.

Nelle scuole professionali femminili è di tre anni.

Nelle scuole di magistero professionale per la donna è di due anni.

Negli istituti tecnici è di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore. I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

La durata dei corsi per maestranze è determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attività cui il corso è indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

(Omissis)

#### ART. 9.

L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Il corso inferiore (1° quadriennio) è ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni:

- agraria;
- industriale;
- nautica;
- commerciale;
- per geometri.

Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

(Omissis)

#### ART. 14.

Nella sezione per geometri dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geografia, elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori, costruzione e disegno di costruzioni, topografia, disegno topografico, disegno architettonico e ornamentale, elementi di diritto civile, religione.

(Omissis)

#### ART. 17.

Con decreti reali, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sentita la terza sezione del consiglio superiore, saranno fissati:

le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

- a.** *i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;*
- b.** *i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;*
- c.** *i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;*
- d.** *i programmi degli esami.*

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(Omissis)

## ART. 65.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

- *per la sezione agraria: il diploma di perito agrario, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di perito agrario specializzato, con la indicazione della relativa specializzazione;*
- *per la sezione industriale e artigiana: il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d'arte, con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;*
- *per la sezione commerciale: il diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;*
- *per la sezione per geometri: il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;*
- *per la sezione nautica: il diploma di aspirante al comando di navi mercantili per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti, e il diploma di aspirante alla professione di costruttore navale per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.*
- (Omissis)

## ART. 68.

Le attuali regie scuole medie agrarie sono trasformate in regi istituti tecnici agrari.

La regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze, trasformata in istituto tecnico, ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura.

Gli attuali regi istituti industriali sono trasformati in regi istituti tecnici industriali.

Le attuali regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima sono trasformate in regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali regi istituti commerciali sono trasformati in regi istituti tecnici commerciali.

E' data facoltà al ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli istituti tecnici commerciali superiori, derivanti dalla trasformazione di istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'istituto tecnico inferiore.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici commerciali. Le attuali sezioni di agrimensura dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali regi istituti nautici sono trasformati in regi istituti tecnici nautici.

Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile sono trasformati in regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bilancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.